

Il *web scraping* e l'imitazione stilistica. Un approccio rimedialista alla tutela autorale

Anna Bettoni

Abstract: The contribution, based on a recent legal case against AI companies accused of using protected works via web scraping to train generative algorithms, analyzes the legal challenges related to the protection of artistic style, historically excluded from copyright. It criticizes the subjective criterion of originality, based on the author's personality expression, and proposes a remedial approach that values the objective effects of a work on the public, overcoming the current focus on creative intention.

Keywords: generative AI, scraping, artistic style protection, copyright law, public impact

Sommario: 1. Il caso; 2. I motivi a fondamento della decisione; 3. Il problema: l'imitazione stilistica configura una violazione del diritto d'autore?; 4. L'arte algoritmica e i limiti del criterio soggettivo di valutazione dell'originalità; 5. Conclusione. Una soluzione alternativa di stampo oggettivo/rimedialista; Riferimenti bibliografici

1. Il caso

L'ordinanza della Corte distrettuale della California del 30 ottobre 2023 offre l'occasione per riflettere sulle implicazioni dell'IA nel sistema del diritto d'autore e in particolare sulle tutele riconosciute alle opere d'arte disponibili online, utilizzate per alimentare i sistemi di *deep learning* degli algoritmi generativi¹.

¹ Corte Distrettuale della California del Norde 2023. Il Giudice, nel respingere quasi integralmente la domanda, ha invitato gli attori ad integrare le proprie istanze mediante una specificazione più puntuale delle contestazioni nonché mediante la produzione di materiale probatorio che supportasse le accuse di violazione del copyright. Gli attori, in ossequio al provvedimento, hanno fornito prove del fatto che i modelli IA adottati dalle società chiamate in causa avessero illegittimamente archiviato nel proprio database (in un set di dati denominato LAION-5B) numerose copie compresse delle opere d'arte firmate dai querelanti. Contestualmente all'integrazione della domanda, gli artisti hanno coinvolto nel giudizio altri soggetti – i quali a loro volta lamentavano di aver subito una violazione del copyright sulle proprie opere – mutando il giudizio in una vera e propria *class action*. Le società convenute hanno allora avanzato una richiesta di archiviazione (*motion to dismiss*) sul presupposto che il proprio utilizzo delle opere protette fosse riconducibile all'ambito del *fair use* e pertanto non fosse loro contestabile alcuna violazione del diritto d'autore. Il Giudice, con ordinanza del 7 maggio 2024, confermata con il provvedimento del 12 agosto

Anna Bettoni, University of Tuscia, Italy, anna.bettoni@unitus.it

Referee List (DOI 10.36253/fup_referee_list)

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Anna Bettoni, *Il web scraping e l'imitazione stilistica. Un approccio rimedialista alla tutela autorale*, © Author(s), CC BY-SA 4.0, DOI 10.36253/979-12-215-0702-7.13, in Mario Perini (edited by), *La tutela dei diritti nell'era della riproduzione artistica digitale. Atti del Convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena il 19 aprile 2024*, pp. 129-141, 2025, published by Firenze University Press and USiena PRESS, ISBN 979-12-215-0702-7, DOI 10.36253/979-12-215-0702-7

Il caso ha visto coinvolte tre società operanti nel settore dell'IA (nello specifico Stability AI, Midjourney e Deviant Art) titolari di software generativi di immagini, le quali avrebbero attinto ad un vasto repertorio di fotografie disponibili in rete e coperte dal diritto d'autore – mediante una procedura di c.d. *scraping* (per una chiara ed efficace illustrazione, cfr. Monterossi 2020) – al fine di addestrare gli algoritmi dei propri software. In questo modo, le società convenute avrebbero dotato i propri modelli IA di un database artistico che gli avrebbe consentito di elaborare immagini inedite, nuove, ma fortemente caratterizzate dallo stesso stile delle fotografie imitate². Tale 'imitazione' stilistica, secondo gli attori, avrebbe dato luogo ad una violazione del loro diritto d'autore sulle opere utilizzate per l'addestramento dell'algoritmo.

2. I motivi a fondamento della decisione

La Corte Distrettuale della California ha accolto solo parzialmente la domanda attorea, riservandosi di giudicare esclusivamente la condotta di Stability AI, la quale, a differenza delle altre due società convenute, avrebbe istituito una vera e propria *software library*, intesa come una collezione, ordinata e catalogata, di opere reperite online protette dal diritto d'autore.

Per quanto riguarda invece le altre due società convenute, Midjourney e Deviant Art, il Tribunale ha provvisoriamente rigettato la domanda, invitando gli attori ad integrarla mediante la produzione di ulteriore materiale probatorio.

Le motivazioni che hanno indotto la Corte a pervenire a detta pronuncia sono riconducibili a profili di natura procedurale, nonché, in parte, a questioni di carattere sostanziale.

Con riguardo ai profili processuali, il Giudice ha rilevato una carenza della domanda attorea sul piano probatorio, aggravata dalla mancata registrazione delle opere degli attori presso il Copyright Office, dalla quale sarebbe derivata una rilevanza di forma *ad probationem*.

In merito alle questioni di natura sostanziale, la Corte ha evidenziato come la contestazione attorea non avesse ad oggetto la violazione da parte dei software di immagini specifiche, essendosi invece, gli artisti, limitati a dichiarare che le immagini risultanti fossero simili, nello stile, a quelle di loro 'proprietà'. Oggetto delle contestazioni attoree si sostanzia perciò in un plagio stilistico, piuttosto che – come normalmente accade – nella pedissequa imitazione di una determinata creazione artistica. La Corte, nel rigettare la domanda, ha richiamato la causa intentata nei primi anni duemila dagli eredi del chitarrista Randy Wolfe nei

2024, ha ritenuto plausibili le contestazioni degli attori, rigettando la mozione delle società convenute e aprendo la fase istruttoria del giudizio. Corte Distrettuale della California del Nord 2024.

² Un caso simile è quello del celebre dipinto intitolato "The Next Rembrandt": un ritratto di un soggetto mai esistito, realizzato da un software che ha elaborato analiticamente tutte le opere originali dell'artista olandese per riprodurne una inedita, imitandone perfettamente lo stile e la tecnica.

confronti dei Led Zeppelin, dinanzi al Tribunale di Los Angeles, in ordine alla presunta 'violazione stilistica' della canzone *Stairway to Heaven*. Anche in quel caso, la mancanza di una coincidenza tangibile tra le sequenze musicali dei due brani aveva indotto il giudice a respingere le pretese degli attori, sul presupposto dell'assenza di una violazione autorale così come tradizionalmente intesa³.

1. Il problema: l'imitazione stilistica configura una violazione del diritto d'autore?

Con lo sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale e dei sistemi di apprendimento automatico, si assiste all'utilizzo sempre più frequente – da parte dei modelli algoritmici – di tecniche di *scraping* (definito anche come *web harvesting* o *web data extraction*) che consistono nell'estrazione automatizzata di dati presenti in rete – mediante un processo che simula la navigazione umana sul web – al fine di inserirli in un database e di renderli analizzabili e fruibili per le più varie finalità⁴. Quando il software è programmato per acquisire dalla rete contenuti artistici (nello specifico fotografie di opere d'arte) l'algoritmo, attingendo ad una vasta gamma di contenuti creativi, si dota di un patrimonio conoscitivo che gli consente di generare opere nuove, le quali, benché originali, possono presentare caratteristiche stilistiche simili a quelle delle opere acquisite nel database. In questo contesto, è necessario interrogarsi su quali siano i limiti della protezione offerta dal diritto d'autore rispetto allo stile di un'opera. Tradizionalmente, il diritto d'autore tutela l'opera nelle sue componenti tangibili e identificabili, come la sequenza delle parole in un testo, o le battute di uno spartito musicale, ma non si estende esplicitamente alla tutela dello 'stile' artistico, inteso come la particolare cifra espressiva che distingue un autore da un altro. Lo stile, essendo un insieme di scelte tecniche e creative, è difficile da definire con precisione giuridica, pertanto è rimasto finora ai margini delle categorie protette. Senza contare le difficoltà probatorie che accompagnano un'azione volta a contestare un'imitazione stilistica, laddove non sia identificabile con precisione l'opera ritenuta oggetto di plagio.

Tuttavia, l'imitazione stilistica solleva interrogativi rilevanti in un'ottica di tutela dei diritti degli autori. Anche se non si tratta di una riproduzione diretta dell'opera, l'adozione consapevole di elementi caratterizzanti lo stile di un altro artista potrebbe configurare una forma indiretta di sfruttamento della creatività altrui⁵. La giurisprudenza, a questo riguardo, tende a considerare l'imitazione

³ Corte d'Appello degli USA 2020, che ha confermato la sentenza della Corte Distrettuale della California, causa 2:15-cv-03462-RGK-AGR, del 23 giugno 2023. Per una ricostruzione della vicenda giudiziaria, si veda Wolfe 2020; Odujinrin 2020; Bell 2020; Sisario 2020; Moon 2020.

⁴ Per un'analisi delle tecniche di *web scraping*: Zhao 2022; Glez-Peña et al. 2014; Krotov, Johnson, e Silva 2020; Khder 2021; Marres e Weltevrede 2013; O'Reilly 2007; Trevisi 2024.

⁵ La questione è stata oggetto di attenzione giurisprudenziale molto prima che l'intelligenza artificiale facesse ingresso nel panorama giuridico. Si veda a proposito, Trib. Roma 1993.

stilistica come un'inevitabile conseguenza della diffusione di modelli culturali e artistici⁶, benché sia evidente come certe condotte, pur non configurando una violazione del diritto d'autore nelle modalità tradizionalmente sanzionate, costituiscano un rischio per la tutela dell'identità creativa dell'autore. In alcuni casi, infatti, l'imitazione di uno stile potrebbe condurre alla confusione tra le opere, compromettendo l'unicità dell'espressione artistica protetta dalla legge.

La normativa vigente non fornisce risposte definitive e, nel panorama attuale, si assiste alla necessità di colmare in via interpretativa le lacune generate dal progresso tecnologico (Caso 2013; Carmiaux, Lotte, e Joost 2019). L'intelligenza artificiale, infatti, non solo riproduce processi cognitivi umani, ma amplia le potenzialità creative, portando alla luce un problema complesso: fino a che punto l'imitazione dello stile può considerarsi lecito esercizio della libertà creativa e quando, invece, diventa lesiva dei diritti di autore (Pfeiffer 2018). L'imitazione stilistica, pur non essendo formalmente inquadrata come plagio, si colloca in una zona grigia del diritto d'autore, che non trova espresso riconoscimento a livello normativo⁷. È necessario pertanto delinearne con maggiore precisione i

La sentenza, pronunciata in una controversia avente ad oggetto la violazione dei diritti d'autore su un brano musicale, ha chiarito la sussistenza dell'illecito anche qualora il brano, pur modificato, presenti elementi di somiglianza «nel modo di cantare e nel timbro vocale del cantautore», aprendo la strada ad un'interpretazione della tutela autorale che trascende i confini della puntuale imitazione di un'opera protetta, per compendiare anche l'ipotesi di un «plagio stilistico».

⁶ Sempre più diffusa è la c.d. *appropriation art*, intesa quale manifestazione artistica che riproduca opere altrui, attraverso alterazioni e rivisitazioni più o meno incisive. Un orientamento giurisprudenziale reputa lecita questa forma artistica, nella misura in cui sia ravvisabile un uso trasformativo dell'opera originaria. Una decisione emblematica a questo proposito è quella del Trib. Milano, ordinanza del 14 luglio 2011, *Fondazione Giacometti contro John Baldessari e Fondazione Prada*, con note di Briceno Moraia 2011; Boscaroli De Roberto 2012; Spedicato 2013. La disputa ha riguardato l'installazione Giacometti Variations, ideata da Baldessari, la quale traeva spunto dall'iconica scultura *Grande Femme II* di Alberto Giacometti. L'artista non si era limitato a una semplice riproduzione, ma aveva apportato interventi sostanziali: oltre a ingrandire e allungare le forme della figura, Baldessari aveva 'vestito' le sculture, conferendo loro una nuova valenza semantica. La Fondazione Giacometti aveva avanzato pretese di violazione del diritto d'autore, asserendo che l'opera di Baldessari costituisse una contraffazione della creazione originale. Tuttavia, il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda, ritenendo che l'installazione di Baldessari rappresentasse un'opera autonoma e dotata di originalità, in virtù di due aspetti fondamentali: le modifiche relative a tratti distintivi, dimensioni, materiali e forme della scultura conferivano all'opera un carattere innovativo e distante dall'originale; il significato intrinseco dell'opera era stato profondamente trasformato: la magrezza delle figure, in Giacometti espressione del trauma del dopoguerra, veniva reinterpretata da Baldessari come simbolo delle rigide imposizioni della moda contemporanea. Il giudice ha sottolineato che la trasformazione operata da Baldessari si collocava tanto sul piano fisico quanto su quello concettuale, richiamando in tal modo principi propri della giurisprudenza statunitense sul *fair use*, e in particolare sull'uso trasformativo, che legittima l'appropriazione creativa qualora conferisca un significato radicalmente nuovo all'opera originaria.

⁷ Monterossi 2020, 368, il quale sottolinea la necessità, nell'individuazione degli strumenti giuridici preordinati alla regolamentazione del fenomeno del *web scraping*, di adottare un

confini tra l'ispirazione legittima e l'indebita appropriazione dello stile, in modo da bilanciare le esigenze di innovazione nella produzione artistica con gli interessi degli autori alla protezione dei loro diritti morali e materiali sulle opere del proprio ingegno (Bernard 2014).

2. L'arte algoritmica e i limiti del criterio soggettivo di valutazione dell'originalità

La nozione di originalità, così come concepita dalla giurisprudenza e dalla letteratura in materia di diritto d'autore, è il frutto di un approccio fortemente antropocentrico, secondo il quale sarebbe originale, e dunque degna di protezione autorale, l'opera che risulti rappresentativa della personalità dell'autore⁸.

In ambito comunitario, tale approccio ermeneutico è stato consacrato nei testi di tre importanti direttive: la Direttiva sulla durata della protezione del diritto d'autore, la Direttiva *Software* e la Direttiva sulle banche dati. La prima definisce la creatività come «l'idoneità dell'opera ad esprimere la personalità dell'autore» (Parlamento Europeo e del Consiglio 2006). Sulla stessa linea anche la c.d. Direttiva *Software*, con un'espressione che ha trovato grande fortuna nella giurisprudenza europea, chiarisce che l'opera d'arte, per essere suscettibile di protezione autorale, debba essere «il frutto di scelte libere e creative dell'autore»⁹. La terza, puntualizza la tutelabilità della sola «creazione dell'ingegno propria del suo autore» (Parlamento europeo e del Consiglio 1996). L'opera creativa è stata definita dalla giurisprudenza comunitaria come un frammento dell'identità dell'autore¹⁰.

approccio che contempi una rigorosa valutazione dell'eventuale coinvolgimento di interessi pubblici, i quali potrebbero essere lesi o marginalizzati qualora la disciplina fosse eccessivamente ancorata a logiche privatistiche.

⁸ Il concetto di originalità, come tradizionalmente inteso, si fonda su una nozione di matrice soggettiva, incentrata sulla creatività individuale e sulla manifestazione della personalità dell'autore umano. Questo orientamento riconduce l'originalità all'espressione personale, ritenendo che essa debba derivare da un apporto intellettuale umano unico e irripetibile. Sul punto, Frosio 2020, il quale sottolinea come l'etimologia stessa del termine autore appaia giustificare un simile approccio interpretativo, derivando la parola dal greco antico *autòs*, che significa appunto «sé»; sul concetto di originalità nel diritto d'autore, vedi anche Hao 2022; Casaburi 2017.

⁹ Il sintagma, espresso per la prima volta nella Direttiva 2009/24/CE, è stato mutuato dalla giurisprudenza europea in più occasioni: Corte giust. CE, 1° dicembre 2011, C-145/10; Corte giust. CE, 12 settembre 2019, C-683/17. L'espressione ricalca la definizione dell'opera creativa come «particolare espressione del lavoro intellettuale», contenuta nell'art. 6 della Legge sul diritto d'autore.

¹⁰ La definizione è stata fornita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea 2009, che statuisce la tutelabilità dell'opera laddove questa rappresenti una «author's own intellectual creation». Elgammal et al. 2017. Per un'approfondita disamina dei processi operativi dell'IA generativa vedi Bathaee 2018, elaborate da sistemi IA basati sulle cc.dd. Creative Adversarial Networks, che realizzano, in completa autonomia, un risultato il cui processo di produzione rimane celato in una sorta di scatola nera (c.d. *black box*). Per questa tipologia di opere artistiche non sorgono questioni relative alla protezione autorale. Infatti, dal momento che l'opera è esclusivamente il frutto di un processo automatico, è tendenzialmente escluso che questa possa considerarsi creativa.

Anche a livello normativo nazionale sono ravvisabili dei riferimenti piuttosto espliciti alla figura dell'autore, i quali lasciano intendere come tale visione antropocentrica sia condivisa dal legislatore. Un esempio è rappresentato dall'art. 25 della legge sul diritto d'autore, che limita temporalmente la tutela della proprietà intellettuale «alla vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte». L'art 1 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, il cui testo viene di fatto riprodotto nell'art. 2575 c.c., dispone che siano tutelate dal diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo. E il requisito della creatività, spesso identificato con quello della originalità, viene concepito anche dalla giurisprudenza italiana in un'accezione soggettiva, sostanzialmente indipendente sia dalla complessità dell'opera realizzata che dal valore artistico e commerciale della stessa¹¹.

Secondo tale visione, l'indagine da compiere – nell'ottica di verificare l'originalità del prodotto artistico – sarebbe quella focalizzata sul processo creativo, al fine di valutare se l'autore, nella realizzazione dell'opera, abbia compiuto scelte autonome volte ad esprimere attraverso il prodotto artistico la propria personalità¹².

Tuttavia, parte della dottrina rileva come tale impostazione risulti inadeguata al contesto delle opere create da intelligenze artificiali (Frosio 2020, 76; Garcia 2019; Huson 2018, 72-8; Palace 2019; Clifford 2018, 26-9). L'IA, infatti, opera attraverso processi algoritmici predeterminati e si avvale di dati preesistenti, essendo priva – allo stato dell'arte – di una volontà creativa o di una personalità giuridicamente rilevante¹³. Pertanto, l'indagine circa l'originalità dell'opera

¹¹ Come affermato in Cass., 2 dicembre 1993, n. 11953, in *Giust. civ.*, 1994, I, p. 341; con note di Mastroianni 1994; Caruso 1995; Frassi 1994; e Fabiani 1994: «Il carattere di creatività coincide, in sostanza, con quello di originalità rispetto ad opere precedenti e non può essere, quindi, escluso sol perché l'opera sia composta da idee e nozioni «semplici», comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia».

¹² Tale visione consente di escludere l'originalità dell'opera nel caso in cui la stessa sia stata integralmente prodotta dall'algoritmo senza contributo alcuno dell'autore. Qualora, a fronte di una partecipazione praticamente inesistente dell'essere umano, il programma fosse in grado di dare vita ad una rappresentazione artistica, difficilmente sarebbero riconoscibili all'autore umano quei diritti morali e di sfruttamento economico che gli articoli 12 e 13 della legge sul diritto d'autore riconoscono all'autore dell'opera dell'ingegno. A tale proposito, in giurisprudenza, vedi U.S. Supreme Court 1989: «the author is [...] the person who translate an idea into a fixed, tangible expression entitles to copyright protection»; U.S. Supreme Court 1990, in cui la Corte Suprema ha approfondito la nozione di «originalità», la quale sarebbe ontologicamente connessa all'intelletto umano; U.S. Supreme Court 1879; US Supreme Court 1884, 53-8: «original intellectual conceptions of the author». A favore del riconoscimento del diritto d'autore unicamente alle persone fisiche milita anche la sentenza della U.S. Court of Appeal of the Ninth Circuit 2018; fedele a tale orientamento anche la recentissima sentenza emessa dalla Whashington D.C. District Court 2023. Per una ricostruzione più approfondita di quest'ultima vicenda vedi Small 2023; Corte di giustizia dell'Unione europea 2020.

¹³ La Risoluzione del Parlamento Europeo del 20 ottobre 2020 sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale si esprime chiaramente in questo senso, sostenendo che sia inopportuno dotare le tecnologie di IA di personalità

condotta sulla base di parametri meramente soggettivi appare conflaggere con le caratteristiche proprie dell'arte algoritmica.

Sebbene l'approccio volto a valutare l'originalità in base al momento genetico della creazione possa, in linea teorica, offrire una valutazione più accurata della natura originale o meno di un'opera, esso si scontra con difficoltà tecniche intrinseche che ne complicano l'applicazione. Un primo ostacolo riguarda l'impossibilità, almeno allo stato attuale della tecnologia, di ricostruire con sufficiente precisione il processo creativo sotteso alla generazione dell'opera da parte dell'algoritmo.

In particolare, i sistemi algoritmici più avanzati, come quelli basati sull'apprendimento profondo (*deep learning*), agiscono in modo sostanzialmente opaco anche per i programmatori stessi. Ciò implica che l'iter logico seguito dall'algoritmo per giungere alla produzione dell'output sfugge in larga misura a un controllo diretto e verificabile, rendendo difficile comprendere quali scelte 'creative' siano state effettivamente operate dalla macchina. Un ulteriore aspetto critico si ravvisa nelle difficoltà di natura probatoria che sorgono in sede di controversie giudiziarie o di accertamento dell'originalità. Dimostrare con precisione il modo in cui l'algoritmo ha elaborato i dati iniziali per generare l'opera finale richiede, infatti, un livello di trasparenza nel processo che i sistemi odierni non garantiscono.

L'opacità rappresenta un serio impedimento alla possibilità di fornire prove concrete circa l'effettivo grado di originalità dell'opera o di identificare eventuali forme di plagio algoritmico. Infine, e come già accennato, l'introduzione dell'intelligenza artificiale generativa ha dato origine a nuove modalità di violazione del diritto d'autore, che vanno oltre il concetto di plagio tradizionale.

Mentre il plagio classico si concretizza nella riproduzione diretta o parziale di un'opera, il c.d. 'plagio algoritmico' si manifesta attraverso pratiche di *scraping*, ovvero l'assimilazione massiva di dati provenienti da un ampio corpus di opere esistenti. Tali dati vengono rielaborati dall'algoritmo per produrre nuovi contenuti che non riproducono necessariamente un'opera specifica, ma che possono riflettere lo stile distintivo di un autore o di più autori. Questo fenomeno si traduce in una forma di imitazione stilistica difficilmente riconducibile ai canoni tradizionali di plagio, ma che solleva ugualmente questioni circa la tutela dei diritti d'autore, poiché la rielaborazione algoritmica può privare gli artisti della loro identità espressiva. In tale contesto, è evidente che i limiti del criterio soggettivo di valutazione dell'originalità si manifestano non solo nella difficoltà di determinare il grado di creatività autonoma dell'algoritmo, ma anche nella complessità di definire i confini giuridici della protezione dello stile, elemento che,

giuridica e sottolineando le conseguenze pregiudizievoli che una simile scelta avrebbe in termini di incentivi per gli autori umani; in senso contrario si esprime invece parte della dottrina statunitense, in particolare vedi Pearlman 2018. Parte della dottrina, tra cui Zhou 2019, ritiene che l'IA, allo stato dell'arte, non sia in grado di generare in assoluta autonomia contenuti artistici, per la cui realizzazione è ancora tecnicamente necessario un – seppur limitato – intervento umano.

pur non essendo tutelato direttamente dal diritto d'autore nella sua accezione tradizionale, merita una riflessione approfondita nell'era delle nuove tecnologie.

3. Conclusione. Una soluzione alternativa di stampo oggettivo/rimedialista

Nelle questioni attinenti alla violazione del diritto d'autore un mutamento d'approccio consentirebbe di orientare l'analisi non tanto sul processo creativo in sé e sul rapporto che intercorre tra l'autore e la sua opera, quanto piuttosto sugli effetti concreti che l'opera stessa produce nel pubblico fruitore. Questo spostamento di *focus*, dal momento genetico dell'opera a quello della sua fruizione nel mercato dell'arte, potrebbe essere concepita quale strumento valutativo funzionale ad una visione rimedialista della tutela del diritto d'autore. A tal stregua, il piano di rilevanza è incentrato sull'esperienza dell'utente finale e non esclusivamente sul momento genetico dell'opera¹⁴.

In questa prospettiva, l'analisi del giudice potrebbe concentrarsi prevalentemente sulla percezione che l'opera suscita nel pubblico, valutata attraverso strumenti oggettivi, come l'analisi statistico-probabilistica, volta a misurare la reazione collettiva che l'opera genera una volta immessa nel mercato¹⁵.

Si tratta di un'indagine olistica che deve essere svolta tenendo conto del contesto artistico di riferimento e dell'opinione che gli utenti, in maniera oggettiva, esprimono in merito, nonché della comparabilità dell'opera con altre creazioni (Bonadio e Mcdonagh 2020, 115). Qualsiasi riferimento alla sfera soggettiva o all'intenzione individuale dell'autore dovrebbe essere invece esclusa dall'analisi, focalizzandosi unicamente sugli elementi esteriori e verificabili dell'opera stessa. Ciò consentirebbe di verificare se l'opera creata, pur attraverso sistemi di intelligenza artificiale, produca effettivamente confusione nell'utente medio, inducendolo a ritenere erroneamente che essa appartenga a un autore diverso da quello che l'ha effettivamente realizzata. Questo approccio, che pone al centro della questione la percezione del pubblico, diventa rilevante soprattutto in quei casi in cui l'opera riproduce in maniera evidente lo stile di un artista noto, senza però essere una copia diretta di una sua creazione specifica.

Un esempio paradigmatico può essere tratto dall'osservazione di un dipinto generato mediante l'utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale. Qualora

¹⁴ Per una panoramica della letteratura rimedialista, si veda Mazzamuto e Plaia 2012, 4, ove si definisce la tutela rimediale come l'insieme dei «mezzi di reazione predisposti dall'ordinamento per garantire il soddisfacimento di un interesse piuttosto che l'attuazione di diritti o, più in generale, di posizioni sostantive»; Izzo 2023; Mazzamuto 2023; Barcellona 2023; Bellantuono 2023; Di Majo 2023; Perlingieri 2011; Scalisi 2018; Sirena e Adar 2012.

¹⁵ Ravid e Hernandez 2018. Dello stesso avviso anche il *Progetto di relazione del 24 aprile 2020 sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale* (Parlamento europeo 2020, 9), secondo cui il requisito dell'originalità sembra tendere verso un approccio più obiettivo, che evolve in una concezione orientata alla novità relativa. Tale interpretazione permette di tracciare una distinzione chiara tra le opere meritevoli di tutela e quelle già esistenti, basandosi non solo sull'espressione creativa soggettiva, ma anche sulla valutazione comparativa con le opere precedenti.

il pubblico, osservando l'opera, fosse indotto ad associarla a un artista di fama consolidata, pur in assenza di una riproduzione puntuale di una delle sue opere, ma imitando in modo palese ed evidente il suo stile unico, potrebbe emergere una possibile violazione del diritto d'autore. Tale violazione si configurerebbe non solo in relazione agli aspetti patrimoniali, ma anche e soprattutto sotto il profilo della tutela dei diritti morali dell'autore.

Sotto il profilo morale, infatti, l'osservatore potrebbe essere indotto a ritenere che l'opera sia stata creata dall'artista imitato, il che costituirebbe una lesione del diritto alla paternità dell'opera, ovvero il diritto dell'autore di essere riconosciuto come tale. La confusione generata nel pubblico potrebbe, dunque, costituire un danno all'identità artistica dell'autore, privandolo del riconoscimento della propria creatività e ingannando i fruitori dell'opera sull'effettiva provenienza della stessa. Ciò violerebbe il diritto morale alla paternità dell'opera e potrebbe compromettere anche la reputazione dell'artista, qualora l'opera imitativa non rispettasse gli standard qualitativi o etici dell'autore originale.

Dal punto di vista economico, la violazione si manifesterebbe qualora la confusione generata dal richiamo stilistico comportasse un aumento del valore commerciale dell'opera, determinato dalla falsa convinzione che essa sia stata prodotta da un autore affermato. In tal caso, l'autore dell'opera derivata potrebbe sfruttare indebitamente la notorietà di un altro artista, ottenendo un ingiustificato vantaggio economico e, allo stesso tempo, causando un pregiudizio al mercato dell'arte. La confusione tra le opere potrebbe infatti alterare le dinamiche concorrenziali del mercato, in quanto il pubblico potrebbe essere indotto a pagare un prezzo superiore per un'opera solo in ragione del falso convincimento che essa sia stata creata da un artista famoso. Questo comportamento non solo lederebbe il diritto patrimoniale dell'autore, ma determinerebbe anche un'alterazione del mercato, penalizzando sia l'autore originario che i potenziali acquirenti. Accogliendo questa visione, la valutazione dell'originalità e della violazione del diritto d'autore non dovrebbe più limitarsi al solo esame del processo creativo o dell'intenzionalità dell'autore, ma dovrebbe necessariamente includere una riflessione più ampia sugli effetti che l'opera produce una volta diffusa nel mercato e fruita dal pubblico. Un approccio di questo tipo permetterebbe di tutelare in modo più completo i diritti dell'autore, sia in termini morali che patrimoniali, e di garantire una maggiore equità all'interno del mercato dell'arte, prevenendo fenomeni di sfruttamento ingiustificato della creatività altrui.

Riferimenti bibliografici

- Adar, Y., and P. Sirena. 2012. "La Prospettiva dei Rimedi nel Diritto Privato Europeo." *Riv. dir. civ.*: 359 sgg.
- Barcellona, M. 2023. "Dalla Società del Mutamento all'Interpretazione Funzionale del Diritto." In *Il diritto fra prospettiva rimediale e interpretazione funzionale: Atti delle Lectiones Magistrales di Salvatore Mazzamuto e Mario Barcellona in occasione della inaugurazione dell'anno accademico del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei*, a cura di U. Izzo, 55 sgg. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Bathae, Y. 2018. "The Artificial Intelligence Black Box and the Failure of Intent and Causation." *Harv. J. Law & Techn.*: 890 sgg.

- Bell, B. 2020. "Can Artists Recapture Their Copyrights in Musical Compositions That Have Been Lost to the Public Domain? *Skidmore v. Led Zeppelin Applied*." *Cardozo L. Rev.*: 1143.
- Bellantuono, G. 2023. "Due Buone Ragioni per la Prospettiva Rimediale." In *Il diritto fra prospettiva rimediale e interpretazione funzionale: Atti delle Lectiones Magistrales di Salvatore Mazzamuto e Mario Barcellona in occasione della inaugurazione dell'anno accademico del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei*, a cura di U. Izzo, 93 sgg. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Bernard, E. 2014. "Pirandello e Tieck: Plagio o Ispirazione?" *Italica*: 243-54. <<http://www.jstor.org/stable/24368483>> (2024-04-10).
- Bonadio, E., and L. McDonagh. 2020. "Artificial Intelligence as Producer and Consumer of Copyright Works: Evaluating the Consequences of Algorithmic Creativity." *IP Quarterly*: 115.
- Boscariol De Roberto, F. 2012. "Plagio o (autonoma) revisione critica?" *Dir. Ind.*: 219.
- Briceno Moraia, L. 2011. "Arte appropriativa, elaborazioni creative e parodia." *Riv. Dir. Ind.* 2: 347.
- Carmiaux, B., F. Lotte, e G. Joost. 2019. "AI in the Media and Creative Industries." *New European Media*. <<https://arxiv.org/pdf/1905.04175>> (2024-04-10).
- Caruso, M. A. 1995. "Rielaborazioni di carattere creativo, opera dell'ingegno e disciplina della concorrenza statale." *Riv. giur. Scuola*: 561.
- Casaburi, G. 2017. "Originalità, creatività, elaborazione creativa, citazione e plagio: profili evolutivi (specie in riferimento alla prova dell'arte contemporanea), nota a Trib. Roma, 15 maggio 2017." *Foro it.* 1: c. 3780.
- Caso, R. 2013. "Plagio, diritto d'autore e rivoluzioni tecnologiche (Plagiarism, Copyright and Technological Revolutions)." *Trento Law and Technology Research Group*: 5 sgg. <<https://ssrn.com/abstract=2254284>>; <<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2254284>> (2024-04-10).
- Cass. 1994. 2 dicembre 1993, n. 11953. *Giust. civ.* 1: 341.
- Clifford, R. D. 2018. "Creativity Revisited." *IDEA: The IP L. Rev.*: 26-9.
- Corte d'Appello degli Stati Uniti, IX Circuito. 2020. *Skidmore v. Zeppelin*, No. 16-56057 (9th Cir. 2020), sentenza del 9 marzo 2020. <<https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2020/03/09/16-56057.pdf>> (2024-04-10).
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea. 2009. *Sentenza C-5/08, Infopaq International v. Danske Dagblades Forening*, 16 luglio 2009.
- Corte di giustizia dell'Unione Europea. *Brompton Bicycle Ltd v. Get2Get*, causa C-833/18, 11 giugno 2020.
- Corte Distrettuale della California del Nord. 2023. *Sarah Andersen et al. v. Stability AI ltd.*, 30 ottobre 2023. Case No 23-cv-00201-WHO. <<https://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/california/candce/3:2023cv00201/407208/67>> (2024-04-10).
- Corte Distrettuale della California del Nord. 2024. *Andersen v. Stability AI Ltd.* ordinanze del 7 maggio 2024 e del 12 agosto 2024. N.D. Cal., No. 23-cv-00201-WHO. <<https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.407208/gov.uscourts.cand.407208.193.0.pdf>>; <<https://casetext.com/case/andersen-v-stability-ai-ltd-2>> (2024-04-10).
- Di Majo, A. 2023. *Diritti e Rimedi*. Torino: 2023.
- Elgammal, A., B. Liu, M. Elhoseiny, and M. Mazzone. 2017. "Can: Creative Adversarial Networks Generating 'Art' by Learning about Styles and Deviating from Style Norms." *ArXiv*: 1 sgg. <<https://arxiv.org/abs/1706.07068>> (2024-04-10).

- Fabiani, M. 1994. "Sul 'Minimum' di Creatività Richiesto per la Protezione di Testi Commentati." *Giur. it.* 1: c. 1784; *Dir. autore*: 593.
- Frassi, P. A. E. 1994. "La tutela delle compilazioni di informazioni attraverso il diritto d'autore." *Riv. dir. ind.* 2: 161.
- Frosio, G. 2020. "L'(I)Autore Inesistente/Una Tesi Tecno-Giuridica contro la Tutela dell'Opera Generata dall'Intelligenza Artificiale." *AIDA*: 71.
- Garcia, C. 2019. "Las Obras Creadas por Sistemas de Inteligencia Artificial y su Protección por el Derecho de Autor." *InDret*: 38-9. <<https://ssrn.com/abstract=3365458>> (2024-04-10).
- Glez-Peña, D., A. Lourenço, H. López-Fernández, M. Reboiro-Jato, and F. Fdez-Riverola. 2014. "Web Scraping Technologies in an API World." *Briefings in Bioinformatics*: 788-97.
- Hao, J. 2022. "Thinking about the Originality of Artificial Intelligence Works in the Perspective of Legal Philosophy." *Ph. Int. J.*: 5.
- Huson, Garrett. 2018. "I, Copyright." *Santa Clara High Technology Law Journal* 35: 54-78.
- Izzo, U. 2023. "Un Dialogo sul Diritto Fra Prospettiva Rimediabile e Interpretazione Funzionale." In *Il diritto fra prospettiva rimediabile e interpretazione funzionale: Atti delle Lectiones Magistrales di Salvatore Mazzamuto e Mario Barcellona in occasione della inaugurazione dell'anno accademico del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei*, a cura di U. Izzo, 1 sgg. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Khder, M. A. 2021. "Web Scraping or Web Crawling: State of Art, Techniques, Approaches and Application." *International Journal of Advances in Soft Computing & Its Applications*: 146 sgg.
- Krotov, V., L. Johnson, and L. Silva. 2020. "Tutorial: Legality and Ethics of Web Scraping." 555-81.
- Marres, N., e E. Weltevrede. 2013. "Scraping the Social? Issues in Live Social Research." *Journal of Cultural Economy*: 313-35.
- Mastrorilli, A. 1994. "Originalità nelle Opere Compilative e Informazione." *Foro it.* 1: c. 2416; *Dir. inf.*: 514.
- Mazzamuto, S. 2023. "La Teoria dei Rimedi: Gli Ultimi Sviluppi." In *Il diritto fra prospettiva rimediabile e interpretazione funzionale: Atti delle Lectiones Magistrales di Salvatore Mazzamuto e Mario Barcellona in occasione della inaugurazione dell'anno accademico del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei*, a cura di U. Izzo, 23 sgg. Napoli: Editoriale Scientifica..
- Mazzamuto, S., e A. Plaia. 2012. *I Rimedi nel Diritto Privato*. Torino: Giappichelli.
- Monterossi, M. W. 2020. "Estrazione e riutilizzo di informazioni digitali all'interno della rete Internet. Il fenomeno del c.d. web scraping." *Dir. inf.*: 327 sgg.
- Moon, K. 2020. "US Appeals Court Decides Led Zeppelin's 'Stairway to Heaven' Does Not Infringe What of New Zealand and Australian Copyright Infringement Tests?" *Intellectual Property Forum: Journal of the Intellectual and Industrial Property Society of Australia and New Zealand*: 50-3.
- O'Reilly, S. 2007. "Nominative Fair Use and Internet Aggregators: Copyright and Trademark Challenges Posed by Bots, Web Crawlers and Screen-Scraping Technologies." *Loy. Consumer L. Rev.*: 273.
- Odujinrin, L. 2020. "Skidmore v. Led Zeppelin-952 F. 3d 1051 (9th Cir. 2020)." *Intell. Prop. & Tech. LJ*: 97 sgg.
- Palace, M. V. 2019. "What if Artificial Intelligence Wrote This: Artificial Intelligence and Copyright Law." *Florida Law Review*: 238-41.

- Parlamento Europeo e Consiglio. 1996. *Direttiva 1996/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*. Articolo 3. <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996L0009-20190606&from=EN>> (2024-04-10).
- Parlamento Europeo e Consiglio. 2006. *Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*. Articolo 6. <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0116&from=EN>> (2024-04-10).
- Parlamento europeo. 2020. *Progetto di relazione del 24 aprile 2020 sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale*. <https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/PR/2020/05-12/1203395IT.pdf> (2024-04-10).
- Pearlman, R. 2018. "Recognizing Artificial Intelligence (AI) as Authors and Inventors Under U.S. Intellectual Property Law." *Rich. J.L. & Tech.* 2: 1 sgg.
- Perlingieri, P. 2011. "Il Giusto Rimedio nel Diritto Civile." *Giusto proc. civ.*: 1 sgg.
- Pfeiffer, F. 2018. "Creativity and Technology in the Age of AI." *Pfeiffer Report*. <<https://www.pfeifferreport.com/wp-content/uploads/2018/10/Creativity-and-technology-in-the-age-of-AI.pdf>> (2024-04-10).
- Ravid, Y., and V. Hernandez. 2018. "Copyrightability of Artworks Produced by Creative Robots, Driven by Artificial Intelligence Systems and the Originality Requirement: The Formality-Objective Model." *Minnesota Journal of Law, Science & Technology*: 40-8.
- Scalisi, V. 2018. "Lineamenti di una Teoria Assiologica dei Rimedi Giuridici." *Riv. dir. civ.*: 1045 sgg.
- Sisario, B. 2020. "Led Zeppelin Members Set to Defend Stairway." *The New York Times*, March 9, 2020.
- Small, Z. 2023. "As Fight Over AI Artwork Unfolds, Judge Rejects Copyright Claim." *The New York Times*, August 21, 2023.
- Spedicato, G. 2013. "Opere dell'arte appropriativa e diritto d'autore." *Giur. Comm.*: 118.
- Trevisi, C. 2024. "Copyright: Training an AI Model and Avoiding Data Scraping." <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4906060> (2024-04-10).
- Tribunale di Roma. 1993. "A. Branduardi, Luna Musica S.a.s. e Musica S.r.l. c. I.B.P. Industrie Buitoni Perugia S.p.A. e altri." 12 maggio 1993.
- U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit. 2018. *Naruto v. Slater*, 23 aprile 2018.
- U.S. Supreme Court. 17 marzo 1884. *Burrow Giles Lithographic Co. v. Sarony*, 111 U.S.: 53-8.
- U.S. Supreme Court. 17 novembre 1879. *Trade-Mark Cases*, 82, 94.
- U.S. Supreme Court. 1879. *Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82, 94, 17 novembre 1879.
- U.S. Supreme Court. 1884. *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony*, 111 U.S. 53-8, 17 marzo 1884.
- U.S. Supreme Court. 1989. *Community for Creative Non-Violence v. Reid*, 490 U.S. 730, 737, 5 giugno 1989.
- U.S. Supreme Court. 1990. *Feist Publication Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 430, 345, 347, 27 marzo 1990.
- U.S. Supreme Court. 27 marzo 1990. *Feist Publication Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499, 430, 345, 347.
- U.S. Supreme Court. 5 giugno 1989. *Community for Creative Non-Violence v. Reid*, 490 U.S. 730, 737.
- Washington D.C. District Court. 2023. *Thaler v. Perlmutter*, 18 agosto 2023.
- Wolfe, A. R. 2020. "Skidmore v. Led Zeppelin: Changing Music Infringement Analysis in the Ninth Circuit." *Sports & Ent. LJ*: 1 sgg.

- Zhao, B. 2022. "Web Scraping." In *Encyclopedia of Big Data*, 951-53. Springer International Publishing.
- Zhou, B. 2019. "Artificial Intelligence and Copyright Protection: Judicial Practice in Chinese Courts." *WIPO*.